

DELIBERA N. 154/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELEUNICA S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TELEUNICA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A) E DI CUI
ALL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,
N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 4/19 - PROC. 27/19/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 4/19

dell'11 febbraio 2019 (prot. n. 0002083/LM), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Teleunica S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleunica", la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione di *spot* pubblicitari non segnalati e comunicazioni commerciali audiovisive occulte, non riconoscibili come tali e non distinguibili dal resto della programmazione, andati in onda nel periodo compreso tra il 20 ed il 24 dicembre 2018.

2. Deduzioni della società

La società Telunica S.p.A. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 4/19 dell'11 febbraio 2019 risulta notificato in pari data - con nota del 12 marzo 2019, inviata tramite PEC, ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione ed ha rappresentato quanto segue, allegando il *link* per consentire la visione integrale delle trasmissioni oggetto di contestazione, tratta dall'archivio dei programmi conservato presso l'emittente:

- nel corso della trasmissione "*Salute e benessere*" andata in onda in data 20 dicembre 2018, ed in replica in data 21, 22, 23 e 24 dicembre 2018, l'intervista alla nutrizionista oggetto di contestazione è introdotta e conclusa con una pagina grafica che riporta oltre ai riferimenti (indirizzo, numero telefonico, sito internet) della dottoressa, specialista in scienza dell'alimentazione e dietologia, anche la scritta recante la dicitura "*pubblicità*" che appare in maniera ben visibile sullo schermo; tale scritta è inserita anche nella pagina grafica in cui sono indicati, nel corso della medesima trasmissione, i riferimenti completi (indirizzo, numero telefonico, sito internet) della farmacia in cui si svolge una parte delle riprese e della quale vengono chiaramente mostrate le immagini. I contenuti della trasmissione sono di carattere informativo e la scritta "*pubblicità*" è stata correttamente inserita nel momento in cui è apparsa la pagina grafica con i riferimenti dell'attività professionale della nutrizionista e della farmacia per rendere riconoscibile al telespettatore il messaggio promozionale; nell'intervista condotta all'interno della farmacia non si fa alcun riferimento né palese né occulto all'attività commerciale di quest'ultima né a specifiche marche di prodotti, mentre le inquadrature proposte, relative a taluni farmaci fitoterapici presenti nell'esercizio commerciale, sono attinenti ai temi trattati e alla location in cui si svolgono le riprese;
- riguardo allo *spot* pubblicitario della Banca Popolare di Sondrio, trasmesso immediatamente prima (ore 20:50) e subito dopo (ore 21:04) il programma "*Educare alla legalità*" andato in onda in data 21 dicembre 2018 con una scritta in sovrimpressione recante la dicitura "*informazione aziendale*", si rileva che il filmato oggetto di contestazione è prodotto e fornito dalla stessa Banca e non è stato considerato quale *spot* pubblicitario, bensì quale semplice copertina di apertura e di chiusura del programma, che ha dato risalto ad un evento pubblico promosso dallo stesso Istituto di Credito, di contenuto esclusivamente sociale e culturale, senza alcun rimando alle attività della Banca; i due filmati in apertura ed al termine del programma sono stati correttamente qualificati ed identificati con la scritta

“informazione aziendale” che appare idonea a differenziare chiaramente il messaggio pubblicitario, rendendolo riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale e al contempo idoneo ad identificare il soggetto promotore dell’iniziativa al centro del programma trasmesso;

- quanto agli *spot* pubblicitari non segnalati andati in onda il 20 dicembre alle ore 16:08, il 22 dicembre alle ore 06:10 e il 23 dicembre alle ore 18:41, nonché al blocco pubblicitario trasmesso nel corso del programma “Buona agricoltura” in data 22 dicembre 2018 alle ore 11:17 ed in data 23 dicembre 2018 alle ore 11:10, si segnala che gli stessi sono presenti in programmi non realizzati da Teleunica S.p.A. ma forniti da *service* esterni ed in particolare, nel caso del programma “Buona agricoltura”, pur mancando la scritta “pubblicità” è comunque presente una segnalazione acustica accompagnata dalla scritta recante la dicitura “in collaborazione con”, cui fanno seguito i *billboard* degli *sponsor*;
- il monitoraggio delle trasmissioni è stato effettuato in un periodo caratterizzato da un clima aziendale pesantemente condizionato da alcuni eventi che si erano verificati proprio in quei giorni, per i quali si stava valutando l’effettiva sussistenza delle prospettive di prosecuzione e salvaguardia dell’attività e del lavoro di tutti i dipendenti e ciò ha comprensibilmente determinato una soglia di attenzione nell’espletamento delle mansioni assegnate probabilmente non del tutto in linea con il normale standard che ha sempre contraddistinto, in termini di qualità professionale, l’operato dei dipendenti di Teleunica S.p.A.

Nel corso dell’audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 21 marzo 2019 - la società Teleunica S.p.A., ha sostanzialmente ribadito quanto rappresentato con la citata nota del 12 marzo 2019, sottolineando che nelle trasmissioni oggetto di contestazione il contenuto pubblicitario è sempre chiaramente distinguibile dal resto della programmazione e che non c’è mai stata da parte della società alcuna volontà di proporre contenuti pubblicitari occulti.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 25 del 3 aprile 2019, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate e, rilevando quanto segue, ha proposto a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione:

- con riferimento alla memoria depositata dall’emittente, è necessario evidenziare la presenza, all’interno della stessa, di un *link* per la visione dei video relativi alla contestazione in parola. Dalla presa visione di tali video, emerge che durante la messa in onda della pagina grafica in cui sono specificati i riferimenti della nutrizionista e limitatamente a questa, è distinguibile l’indicazione “pubblicità”. Se dall’analisi dell’emesso fornito al CO.RE.COM. dalla società esterna incaricata di procedere al monitoraggio, tale indicazione non appare evidente, non è possibile escluderne la presenza. Infatti, dove l’emittente sostiene essere presente l’indicazione recante la dicitura “pubblicità”, nei video forniti al CO.RE.COM. dalla società esterna è presente in sovrimpressione l’indicazione della data e ora di messa in onda della trasmissione.

Al riguardo si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato per i seguenti motivi:

- non essendo possibile, dall'esame della documentazione versata in atti, escludere che durante la messa in onda della pagina grafica in cui sono specificati i riferimenti della nutrizionista e della farmacia sia effettivamente apparsa sullo schermo televisivo la prevista scritta recante la dicitura "*pubblicità*", idonea a rendere le comunicazioni commerciali trasmesse riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione, nel caso di specie non si rilevano i presupposti per poter attribuire alla società Teleunica S.p.A., la responsabilità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP per la messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive prive delle dovute segnalazioni nel corso della trasmissione "*Salute e benessere*" andata in onda in data 20 dicembre 2018, ed in replica in data 21, 22, 23 e 24 dicembre 2018;
- diversamente da quanto valutato dal CO.RE.COM. Lombardia, sebbene durante tutto il corso della trasmissione "*Salute e benessere*" oggetto di contestazione permangano in sovrimpressione le indicazioni relative al sito internet della nutrizionista intervistata e successivamente il logo della farmacia in cui vengono svolte le riprese, il formato dell'emesso televisivo è quello tipico di una trasmissione divulgativa, non travalica i toni propri di una rubrica volta a promuovere il benessere della persona in un contesto comunicazionale informativo e di intrattenimento, né è caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto su singoli prodotti tali da far ritenere che siano state trasmesse, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, comunicazioni commerciali audiovisive occulte finalizzate a incrementare la notorietà di un determinato professionista o di specifici prodotti;
- la scritta recante la dicitura "*informazione aziendale*" apparsa in sovrimpressione nel corso della comunicazione commerciale oggetto di contestazione, mandata in onda in data 21 dicembre 2018 all'inizio ed alla fine della rubrica "*Educare alla legalità*" - che, per il formato utilizzato ed il messaggio promozionale veicolato non può essere qualificata come una copertina di apertura e di chiusura del programma, bensì uno spot pubblicitario della Banca Popolare di Sondrio - non risulta idonea a segnalare al telespettatore il carattere promozionale della trasmissione, né tantomeno, in quanto suscettibile di ingenerare l'erronea convinzione che quest'ultima abbia carattere informativo o giornalistico, a rendere la comunicazione commerciale prontamente riconoscibile come tale e distinguibile dal contenuto editoriale, focalizzato su un evento pubblico promosso dallo stesso Istituto di Credito;
- per quanto riguarda gli spot pubblicitari andati in onda il 20 dicembre alle ore 16:08, il 22 dicembre alle ore 06:10 e il 23 dicembre alle ore 18:41, non risulta adottato dall'emittente alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a renderli prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal resto della programmazione, né gli stessi risultano accompagnati dalla scritta "*pubblicità*", come previsto dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP;

- la pubblicità oggetto di contestazione, trasmessa senza alcun tipo di segnalazione visiva o acustica nel corso del programma “Buona agricoltura” in data 22 dicembre 2018 alle ore 11:17 ed in data 23 dicembre 2018 alle ore 11:10, non riguarda marchi di società che sponsorizzano la trasmissione, i quali risultano regolarmente presentati nel corso della stessa con le modalità stabilite dall’art. 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, bensì un blocco pubblicitario a se stante mandato in onda senza gli accorgimenti previsti dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dall’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP;
- la circostanza per la quale gli *spot* pubblicitari non segnalati andati in onda il 20 dicembre alle ore 16:08, il 22 dicembre alle ore 06:10 e il 23 dicembre alle ore 18:41, nonché il blocco pubblicitario trasmesso nel corso del programma “Buona agricoltura” in data 22 dicembre 2018 alle ore 11:17 ed in data 23 dicembre 2018 alle ore 11:10, sono presenti in programmi non realizzati da Teleunica S.p.A. ma forniti da *service* esterni, e pertanto la mancata segnalazione inerente la trasmissione di pubblicità sarebbe dipesa da cause indipendenti dalla volontà dell’editore, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo comunque sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO che dalla documentazione versata in atti non si ricavano indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti ad attribuire alla società Teleunica S.p.A., la responsabilità per violazione delle disposizioni di cui all’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)* e di cui all’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP per la messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive occulte e/o prive delle dovute segnalazioni nel corso della trasmissione “Salute e benessere” andata in onda in data 20 dicembre 2018, ed in replica in data 21, 22, 23 e 24 dicembre 2018;

CONSIDERATO, altresì, nella trasmissione della pubblicità mandata in onda in data 21 dicembre 2018 all’inizio ed alla fine della rubrica “Educare alla legalità”, in data 20 dicembre alle ore 16:08, in data 22 dicembre alle ore 06:10 ed in data 23 dicembre alle ore 18:41, nonché in data 22 dicembre 2018 alle ore 11:17 ed in data 23 dicembre 2018 alle ore 11:10 nel corso del programma “Buona agricoltura”, non risulta adottato da parte dell’emittente “Teleunica” alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a rendere prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal resto della programmazione le comunicazioni commerciali, né queste ultime risultano accompagnate dalla scritta “*pubblicità*”, come previsto dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO, infine, che la scritta recante la dicitura “*informazione aziendale*” apparsa in sovrimpressione nel corso della comunicazione commerciale mandata in onda in data 21 dicembre 2018 all’inizio ed alla fine della rubrica “Educare alla legalità” risulta suscettibile di ingannare il pubblico circa la natura promozionale della trasmissione, con conseguente violazione, da parte della società Teleunica S.p.A., delle disposizioni di cui all’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, che proibiscono la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Teleunica*” deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società Teleunica S.p.A.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società, che presenta per l'anno 2017 una perdita d'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*) e di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per 4 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle quattro giornate sottoposte a monitoraggio (20, 21, 22 e 23 dicembre 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot*

poenae, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Teleunica S.p.A. con sede legale in Lecco, via Fiume n. 8, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleunica*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, lett. *a*) e di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 154/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 154/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi